

## VERBALE DI ACCORDO

Addì, 23 febbraio 2016

tra

L'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI e PICCOLE IMPRESE della Provincia di Trento, rappresentata dal suo Presidente Roberto De LAURENTIS, dal Presidente della Federazione Edilizia Aldo MONTIBELLER, assistiti dal responsabile dell'Area Politiche del lavoro e Contrattazione Ennio BORDATO

e

- la FeNEAL UIL del Trentino, rappresentata dal Segretario Generale Gianni TOMASI
- la FILCA CISL del Trentino rappresentata dal Segretario Generale Fabrizio BIGNOTTI
- la FILLEA CGIL del Trentino rappresentata dal Segretario Generale Maurizio ZABBENI

Premesso che

- le Parti hanno sottoscritto in data 9 novembre 2012 l'accordo di istituzione dell'Elemento Variabile della Retribuzione E.V.R.
- le parti hanno altresì sottoscritto in data 15 gennaio 2015 un accordo che proroga la validità dell'Accordo 9 novembre 2009 a tutto il 2016;

Per tutto quanto in premessa, parte integrante del presente Accordo, la Parti concordano quanto segue:

### 1. Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)

Dando attuazione a quanto previsto dai sopra citati Accordi, le Parti rilevano che dalla comparazione tra medie triennali riferite agli indicatori/parametri provinciali fissati nel contratto provinciale richiamato, ai fini della determinazione dell'EVR, risulta che gli indicatori/parametri provinciali stessi sono:

1. Numero lavoratori iscritti alla cassa Edile della Provincia di Trento	Negativo
2. Monte salari denunciati alla cassa edile	Negativo
3. Ore dichiarare alla casa edile con incidenza delle ore di Cig	Negativo
4. Redditività del sistema edile artigiano (media anni 2012, 2013, 2014)	23,01%

% REDDITIVITA'	% E.V.R.
< 0 = 21%	1%
21,50%	3,40%
22,50%	3,50%
24%	3,80%
25,50%	3,90%
27%	4,00%
28%	4,20%



Dalla Tabella sopra riportata si evince che la misura dell'EVR individuata a livello provinciale è pari al 3,50% della misura massima individuata con gli Accordi di data 09 novembre 2012 e 15 gennaio 2015, calcolata sui minimi di paga base in essere al 1 gennaio 2016.

Per i lavoratori apprendisti la quota relativa all'EVR verrà calcolata in base al Gruppo e al semestre di anzianità.

Pertanto, le quote di E.V.R. da erogarsi per l'anno 2016, sono indicate dalla tabella sottoriportata

#### VALORI ORARI E.V.R. PER I LAVORATORI CON QUALIFICA OPERAIA PER L'ANNO 2016

LIVELLO	MINIMI PAGA BASE ORARI	VALORE ORARIO E.V.R.
4°	€ 6,77	€ 0,24
3°	€ 6,34	€ 0,22
2°	€ 5,60	€ 0,20
1°	€ 4,89	€ 0,17

#### VALORI E.V.R. PER I LAVORATORI CON QUALIFICA IMPIEGATIZIA PER L'ANNO 2016

LIVELLO	MINIMI PAGA BASE MENSILI	VALORE MENSILE E.V.R.
7°	€ 1.735,48	€ 60,74
6°	€ 1.518,56	€ 53,15
5°	€ 1.265,27	€ 44,28
4°	€ 1.172,05	€ 41,02
3°	€ 1.096,12	€ 38,36
2°	€ 968,93	€ 33,91
1°	€ 846,45	€ 29,62

Le Parti si danno atto che le quote di E.V.R. come determinate sono relative ad indicatori di produttività variabili che intercettano l'andamento del settore nel suo complesso, e che, pertanto, il presente accordo ottempera alle norme di legge in materia di agevolazioni fiscali e previdenziali.

Si specifica di seguito il calcolo dei contributi e delle ritenute fiscali sugli importi di EVR accantonati – Criterio convenzionale per l'accantonamento presso Cassa Edile

a) L'impresa, secondo i modi in cui vengono accantonati gli importi riferibili al trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, provvede a calcolare l'ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico dell'operaio sull'intera retribuzione lorda afferente ciascun mese comprensiva dell'importo di accantonamento dell'EVR nella misura individuata dal presente accordo.

b) In via convenzionale l'impresa provvede ad accantonare mensilmente presso la Cassa Edile a titolo di EVR, in un unico versamento unitamente agli altri contributi contrattuali da accantonare mensilmente in Cassa Edile, la seguente percentuale sulla retribuzione lorda costituita dai minimi di paga base, che provvederà ad indicare nella periodica denuncia mensile:

- il 3,50% lordo dei minimi di paga base oraria in vigore alla data del 1 luglio 2015 per ogni ora lavorata.

Si chiarisce che, uniformemente alla prassi relativa agli accantonamenti obbligatori presso la Cassa Edile di Trento, verrà accantonata presso lo stesso Ente la quota pari al 76,75% del 3,50% [2,68%];

c) La retribuzione netta erogata direttamente all'operaio da parte dell'impresa è costituita dalla retribuzione lorda detratti i contributi, le ritenute fiscali, l'accantonamento netto per ferie e gratifica natalizia nonché l'accantonamento a titolo di EVR nelle percentuali di cui alla lettera b).



d) La Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali individuate alla lettera b) e provvederà ad erogare gli importi accantonati al lavoratore alle scadenze previste negli Accordi del 09 novembre 2012 per come prorogato con l'accordo del 15 gennaio 2015.


Per gli operai il presente accordo ha validità a partire dall'accantonamento mensile in Cassa Edile riferito al mese di gennaio 2016 e fino all'accantonamento mensile in Cassa Edile riferito al mese di dicembre 2016

Per gli impiegati il presente accordo ha validità a partire dalla retribuzione di competenza del mese di gennaio 2016 fino alla retribuzione di competenza del mese di dicembre 2016.

Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento


Il Presidente

Roberto DE LAURENTIS



Il Vicepresidente della Categoria dell'Edilizia

Aldo MONTIBELLER



FeNEAL – UIL  
Il Segretario Generale  
Gianni TOMASI



FILCA CISL  
Il Segretario Generale  
Fabrizio BIGNOTTI



Il responsabile dell'Area Politiche del Lavoro e Contrattazione

Ennio BORDATO



FILLEA – CGIL  
Il Segretario Generale  
Maurizio ZABBENI

